



## **Statuto Nazionale**

**-M.C.E. Movimento Cittadini Europei**

**-(Movimento Tutela Diritti dei Cittadini Utenti e Consumatori Europei)-**

### **Art. 1**

Il "Movimento Tutela Diritti dei Cittadini Utenti e Consumatori Europei - denominabile in breve anche "**M.C.E Movimento Cittadini Europei**", di seguito denominato semplicemente "**Movimento**", è un'Associazione autonoma senza fini di lucro il cui fine è la tutela dei diritti dei cittadini, consumatori e utenti.

In particolare il Movimento è impegnato per:

- a) la tutela dei diritti e degli interessi del cittadino nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
- b) la difesa del consumatore-utente nei rapporti delle Aziende pubbliche o private produttrici di beni o servizi;
- c) il corretto rapporto tra cittadini e giustizia;
- d) il pluralismo e l'obiettività dell'informazione radiotelevisiva e stampata;
- e) l'accesso per tutti alle nuove tecnologie telematiche, nel rispetto dei dati personali e della tutela dei minori;
- f) la tutela della salute delle persone e del rispetto dei diritti del malato e della sua famiglia;
- g) il miglioramento della qualità della vita e della protezione dell'ambiente, dei beni culturali e artistici;
- h) la sicurezza alimentare e la tutela dei prodotti tipici;
- i) la valorizzazione della diversità di genere, con la promozione di una politica di piena valorizzazione e pari opportunità nel lavoro, nella vita politica, economica e culturale;
- l) il rispetto delle diversità di razza e cultura, religione, identità sessuale, promuovendo una società multirazziale e multiculturale.

### **Art. 2**

Il "Movimento", per realizzare gli obiettivi statuari:

- a) promuove iniziative di studio e ricerca dirette alla realizzazione di singoli obiettivi;
- b) elabora e propone norme per la tutela dei diritti dei cittadini e stabilisce, a tal fine, rapporti con le istituzioni culturali e scientifiche pubbliche e private;
- c) pubblica organi periodici di informazione e collane editoriali, attiva siti telematici, realizza strumenti multimediali;
- d) promuove ed esercita azioni nelle sedi giudiziarie civili, amministrative e penali e dinanzi alle Autorità di garanzia;
- e) assume ogni altra iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi statuari.

### **Art. 3**

M.C.E Movimento Cittadini Europei, può stabilire forme di collaborazione, conservando piena autonomia, con Associazioni a carattere internazionale, nazionale e locale, istituzioni culturali e scientifiche ed altri enti pubblici o privati.

#### **Art. 4**

Tutti hanno facoltà di iscriversi al "Movimento" e di portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, alle scelte ed alle attività della associazione. L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme statutarie e il versamento della quota associativa annuale. L'iscrizione al Movimento può essere fatta anche per via telematica.

Gli associati si distinguono in :

- **sostenitori**, se versano la prescritta quota che ogni anno verrà stabilita dal Consiglio Direttivo di M.C.E. Movimento Cittadini Europei - **ordinari**, se versano comunque un contributo finanziario in favore del M.C.E. Movimento Cittadini Europei e si registrano in occasione di campagne organizzate a livello Europeo, Nazionale, Regionale o locale, o anche per via telematica;

- giovani, nel caso di minori di 18 anni, con la firma di un genitore o chi ne fa le veci.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare stabilmente alla vita dell'associazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce ogni anno i servizi che M.C.E. Movimento Cittadini Europei eroga alle varie tipologie di soci (per essere a norma **266/91** i soci devono avere uguali diritti) Le quote versate sono comunque a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento del Movimento né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dal Movimento può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato al Movimento.

#### **Art. 5**

Il rapporto associativo viene meno:

a) per dimissioni;

b) per mancato rinnovo della tessera annuale;

c) per provvedimento di espulsione a causa di comportamenti in contrasto con i principi e le finalità statutarie.

La proposta del provvedimento di espulsione viene formulata dal Consiglio.

La decisione spetta al Consiglio che ne dà immediata comunicazione motivata al Collegio dei Probiviri ed all'interessato.

Il socio espulso può presentare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione scritta del provvedimento di espulsione.

Il socio espulso decade immediatamente da tutti gli incarichi di rappresentanza del Movimento.

#### **Art. 6**

Tutti i soci maggiorenni possono essere eletti negli organismi dirigenti e in quelli di garanzia, di qualsiasi istanza e livello dell'associazione.

I soci giovani eleggono nel loro interno un Consigliere con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 7**

Gli organi del Movimento sono:

- a) l'Assemblea ;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Probiviri;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **Art. 8**

L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti a M.C.E. Movimento Cittadini Europei ed è il massimo organismo dirigente del "Movimento". Essa può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria si svolge almeno una volta ogni tre anni (per essere a norma della Legge 266/91 l'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo) e provvede ogni tre anni al rinnovo delle cariche elettive. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente su richiesta di almeno 1/5 degli iscritti entro 30 (trenta) giorni, e può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione delle modifiche statutarie e per la nomina degli organi direttivi.

## **Art. 9**

Le norme di funzionamento e le modalità elettorali sono stabilite dal Presidente, in base ad un apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

## **Art. 10**

L'Assemblea in sede ordinaria ha il compito di:

- a) discutere, definire e approvare il progetto associativo
- b) approvare le proposte di modifica dello Statuto;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo, il collegio dei probiviri e dei revisori dei conti;
- d) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo

in sede straordinaria

- f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

## **Art. 11**

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 9 membri eletti dall'assemblea ordinaria.. Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri. Al momento della sua entrata in carica il nuovo Consiglio Direttivo dovrà liberare i membri del Consiglio cessato, decaduto o dimissionario, da tutte le obbligazioni in proprio da costoro assunte e dalle garanzie da essi fornite nell'interesse dell'Associazione, fatta eccezione per le obbligazioni e garanzie che il Consiglio Direttivo subentrante ritenga di dover contestare nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua entrata in carica effettiva.

Ogni decisione in merito alle obbligazioni contestate sarà rimandata ai Probiviri, i quali dovranno rendere il loro lodo entro 60 giorni. Tale lodo s'intende inappellabile.

Ove il Consiglio Direttivo subentrante non liberi i membri del Consiglio cessato dalle obbligazioni non contestate o non ottemperi alle decisioni del lodo dei Probiviri, esso sarà considerato dimissionario di diritto e si procederà a nuove elezioni.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

I membri del Consiglio Direttivo decadranno qualora non saranno presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre il compito di:

- b) realizzare i fini statuari;
- c) applicare le decisioni dell'Assemblea;
- d) eleggere fra i suoi membri il Presidente, Il Vicepresidente, il Tesoriere Economo, Il Segretario;
- e) designare rappresentanti del Movimento in altri organismi;
- f) nominare il direttore responsabile degli organi d'informazione del Movimento;

Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente almeno una volta ogni 6 (sei) mesi. Le decisioni del Consiglio sono valide solo in presenza del 50% più 1 (uno) dei membri in carica, solo in caso di delibera di espulsione dei soci;

## **Art. 12**

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi ed ha il compito di:

- a) supportare il Presidente nell'adozione dei provvedimenti e delle iniziative necessarie al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) applicare le decisioni dell'Assemblea;
- c) controllare l'applicazione ed il rispetto dello Statuto e delle norme organizzative dell'Associazione.

### **Art. 13**

Il Presidente convoca gli organi del Movimento e ne assicura il regolare funzionamento. Adotta tutti i provvedimenti e le iniziative che appaiono necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia in giudizio sia nei confronti di terzi. Il Presidente di M.C.E. Movimento Cittadini Europei fa parte del Coordinamento costituito da tutti i presidenti delle sezioni territoriali e di M.C.E. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

### **Art. 14**

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

### **Art. 15**

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

### **Art. 16**

Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti sono composti ciascuno da numero 3 (tre) membri, operanti e funzionanti ai sensi di legge.

Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti esprimono nel proprio seno un Presidente e stabiliscono le proprie norme procedurali.

### **Art. 17**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai proventi dei servizi resi e da oblazioni, lasciti, donazioni anche immobiliari, nonché da contributi pubblici e privati e da ogni altro provento previsto dalle vigenti leggi a supporto delle attività istituzionali.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione ovvero di fondi, capitale o riserve durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Il Movimento ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Art. 18**

In caso di scioglimento del "Movimento" il patrimonio dell'Associazione dovrà essere comunque devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e sentito il parere dell'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n°662.

I soci non avranno diritto di pretendere alcuna quota del patrimonio sociale né restituzione della quota associativa.

Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento del "Movimento" dovrà essere assunta dall'Assemblea e dovrà raccogliere almeno i 4/5 dei voti.

## **Art. 19**

L'esercizio sociale del "Movimento" si chiude il 31 Dicembre di ogni anno con l'approvazione del bilancio consuntivo entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio o, qualora ne ricorressero i presupposti, entro 6 (sei).

Il bilancio preventivo va approvato alla stessa scadenza del consuntivo. Bilancio consuntivo e preventivo dovranno essere depositati presso la sede 15 (quindici) giorni prima della loro approvazione. I bilanci approvati, oltre ad essere trascritti sul libro dei verbali, saranno depositati presso la sede e consultabili da parte di tutti gli associati

**Ancona Via Buoncompagno n. 1 li 30/04/2004**

**L'Assemblea dei soci approva la modifica della dicitura dello Statuto ed il nuovo logo.**

**Il 04/05/2004 il Consiglio Direttivo ha provveduto alla ratifica dello Statuto.**

**Il Presidente**

**Giovanni Fiorentini**